ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DEI DATTILOGRAFI

Art. 31

Computo dell'anzianità ai fini dell'ammissione allo scrutinio

Allo scrutinio per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio e' indetto raggiungano la prescritta anzianita' di servizio.

Versione in vigore dal 13 novembre 1960, non più in vigore dal 11 agosto 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Estremi	Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Titolo	II — Concorso, periodo di prova e svolgimento delle carriere del personale di cancelleria e segreteria
Capo	III — Disposizioni generali sulle promozioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-personale-delle-cancellerie-e-segreterie-giudiziarie/art-31-computo-dell-anzianita-ai-fini-dell-ammissione-allo-scrutinio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it